

ANGELICO ISZAK O. P., *Un ignorato decreto di riforma emanato dal cap. gen. del 1569*, in «Archivum Fratrum Praedicatorum» (ISSN 0391-7320), 41, (1971), pp. 175-179.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/afp>

Questo articolo è stato digitalizzato dalla Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.



## Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) [Attribuzione-Non commerciale-Non opere derivate 4.0 Internazionale](#). Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell'opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

## Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) [Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License](#). You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



## UN IGNORATO DECRETO DI RIFORMA EMANATO DAL CAP. GEN. DEL 1569

DI  
ANGELICO ISZAK O.P.

1. Che una comunità domenicana possa scegliersi un superiore fra i membri di un'altra comunità domenicana, non è che la conseguenza naturale della libertà delle elezioni, assicurata dalle nostre Costituzioni. Qualora però ciò capitasse con una certa frequenza, sarebbe qualcosa di eccezionale a seguito di circostanze che rendono difficile l'elezione.

Ora, in chi legge attentamente gli atti dei capitoli generali durante il pontificato di S. Pio V (1566-1572) non può non suscitare meraviglia con quanta frequenza abbiano i frati non riformati eletto a loro vicario generale qualche religioso estraneo alla loro vicaria. Per es.: il cap. gen. del 1569 conferma l'elezione di Girolamo da Firenze e quello del 1571 di Giovanni della Tuna come vicari generali della Congregazione Abruzzese<sup>1</sup>; i capitolari del 1571 confermano due altri vicari generali: Nicola da Crema per la vicaria romana e Valentino da Ventimiglia per quella di S. Pietro Martire<sup>2</sup>. È significativo che questi vicari appartenessero o alla provincia romana o a quella di Lombardia, e non alle suddette vicarie, e che fossero autorizzati a farsi aiutare da due o tre frati appartenenti alla rispettiva provincia riformata<sup>3</sup>.

La frequenza di simili fatti, che dovrebbero essere piuttosto eccezionali, e la loro motivazione è sfuggita all'attenzione degli studiosi della storia domenicana, quali il Mortier<sup>4</sup> e il Walz<sup>5</sup>. Tuttavia non è

---

<sup>1</sup> MOPH X, 85 e 124.

<sup>2</sup> MOPH X, 123.

<sup>3</sup> MOPH X, 85 e 124.

<sup>4</sup> Il Mortier ne dovrebbe parlare nel vol. V, 542 della sua *Histoire des maîtres généraux*.

<sup>5</sup> Il Walz dovrebbe trattarla nelle pag. 310-311 (leggi di riforma domenicana) o 381-388 (province e congregazioni italiane) della 2<sup>a</sup> ed. del suo « *Compendium historiae Ord. Praed.* » (1948).

ignorata dagli storici, anche se semplici compilatori come il Bianchi<sup>6</sup>, della provincia di S. Pietro Martire. E questo perché il Reichert, nell'edizione degli atti dei capitoli generali, ha saltato il decreto che intendiamo presentare<sup>7</sup>, mentre il Villa di Andezeno — fonte comune di quanti scrivono della provincia di S. Pietro Martire — lo mette in evidenza: « Succedé cosa straordinaria — dice il Villa del capitolo della vicaria, tenuto a Chieri nel 1570 — in questo Capitolo, poiché vennevi preso a Superiore della Provincia il Priore del Convento del Bosco F. Domenico di Imola che insieme teneva l'uno e l'altro superiorato... Diede cagione a tal novità, un decreto del Capitolo Generale celebrato nell'anno antecedente in Roma », poi riporta il testo latino del decreto<sup>8</sup>. Nella sua storia della provincia di S. Pietro Martire, il Villa è più conciso, però non meno espressivo: dopo aver riportato il testo di detto decreto, aggiunge: « 1570. Fr. Dominicus de Imola, Prior Boschensis, utpote ex Reformatis juxta mandatum Pii V (1569) eligitur Vicarius Provinciae in S. Dominici de Cherio »<sup>9</sup>.

2. Il testo del decreto, come è riportato dal Villa, presenta delle leggere varianti.

C'è però nell'archivio di S. Sabina l'esemplare stampato degli atti del cap. gen. del 1569 — segnato Arch. Ord. Praed. III.42 — col testo integrale del decreto che ci permette di completare l'edizione reichertiana degli atti e di correggere le incertezze del testo riportato dal Villa.

Il decreto in questione — inserito nella sezione « De claustralium

<sup>6</sup> Nella pubblicazione commemorativa « La Provincia di S. Pietro M. e i suoi Conventi », Torino 1916, pag. 20. L'autore non si rivela che dopo la prefazione (pag. 8): « Il compilatore P. fr. Rosario M. Bianchi O.P. ».

<sup>7</sup> MOPH X, 95-96 sotto il titolo « De claustralium seu conventualium reformatione » elenca quattro capi di riforma: 1) l'ammissione al noviziato e alla professione e la formazione dei novizi; 2) le celle dei frati; 3) le vesti che devono essere di lana; 4) la cura spirituale dei monasteri femminili. Ma tralascia il 5° che è dedicato alle elezioni dei vicari generali. È vero che i capitoli generali di Roma (1571) e di Barcellona (1574) rinnovarono la validità di questi decreti di riforma (MOPH X, 117 e 153), tuttavia lo fanno senza riportarne il testo.

<sup>8</sup> G. M. Villa di Andezeno, Storia del Convento di S. Domenico di Chieri dalle sue origini fino all'anno 1680, vol. I, ad annum 1570. L'originale ms si trova nell'arch. di S. Sabina; ci serviamo della copia conservata nell'arch. del convento di Chieri.

<sup>9</sup> Idem, Provinciae S. Petri Martyris dictae Ordinis Praedicatorum Memoriae historicae ab anno 1216. ad annum 1793, volume unico, ad. annum 1570. L'originale ms si trova nell'arch. di S. Sabina; ci serviamo della copia conservata nell'arch. del convento di Chieri.

seu conventualium reformatione », dopo quello che riguarda la cura spirituale dei monasteri femminili<sup>10</sup> — suona così:

Quae omnia et singula fideliter et perseveranter servari volentes, sancimus et statuimus ut in prima et deinceps electionibus futuris Vicariorum Generalium, teneantur praetermissis de sua Vicaria Patribus, aliquem de reformatis Provinciis et regulariter viventibus idoneum eligere, et sibi in Vicarium Generalem canonicè praeficere; et si secus factum fuerit, ex nunc pro tunc electio nulla sit, et auctoritas providendi ad Magistrum Ordinis devolvatur<sup>11</sup>.

3. Il decreto — come quelli che, nella sezione « De claustralium seu conventualium reformatione », riguardano i novizi e la cura dei monasteri<sup>12</sup> e che, fra le altre disposizioni capitolari, prescrivono di compilare un elenco dei religiosi eleggibili a superiori<sup>13</sup> — dev'essere ispirato o addirittura imposto da S. Pio V, presente al capitolo tutto il giorno del mercoledì dopo pentecoste<sup>14</sup>; inserito negli atti del cap. gen. concernenti la riforma dei conventuali, per volontà del Papa e dei maestri generali, diventò un atto decisivo per la riforma dell'Ordine intero in Italia.

Intorno al 1530, quelle congregazioni dei riformati che si erano già ben affermate per il numero dei conventi e il prestigio dei religiosi (o almeno ne avevano buone prospettive), vennero trasformate in province riformate (così la riformata provincia romana e quella *Utriusque Lombardiae*), mentre le province non riformate vennero declassate a vicarie (così la vicaria romana e quelle di S. Domenico e di S. Pietro Martire). Con ciò ai riformati, che fino allora ne erano esclusi, si concesse il diritto di partecipare ai capitoli generali e di legiferare nei capitoli per tutto l'Ordine, mentre i non riformati, che fino allora avevano l'esclusiva di tali diritti, ne vennero privati. Ora il decreto del 1569, confermato dai due capitoli successivi (nel 1571 e nel 1574), privò i non riformati perfino del diritto di essere eletti vicari generali della propria vicaria; si impose dunque loro non solo la sottomissione alle leggi date dai riformati radunati in capitolo generale, ma anche la dipendenza, sul

<sup>10</sup> MOPH X, 96 righe 27-37.

<sup>11</sup> La segnalazione dell'esemplare stampato e il confronto del testo riportato dal Villa con quello dell'esemplare conservato in S. Sabina, devo alla cortesia del P. Vignato, archivista dell'Ordine, e alla sollecitudine del P. Kaeppli.

<sup>12</sup> MOPH X, 95 e 96.

<sup>13</sup> MOPH X, 94-95.

<sup>14</sup> MOPH X, 88; cfr. *ivi*, 81.

piano esecutivo, da uno dei riformati che aveva su di loro potere simile a quello che i provinciali hanno nella propria provincia. Ora, questi vicari generali, animati dallo zelo per la riforma dei sudditi e sostenuti dai maestri generali, potevano efficacemente mettere in pratica le prescrizioni di riforma dei capitoli generali e dei maestri dell'Ordine.

Il decreto non poteva restare lettera morta. L'iniziale e ben comprensibile malumore ben presto cedette il posto al desiderio di uscire dall'umiliante situazione di non avere diritto a governare se stessi. Così già il cap. gen. del 1571 poté confermare l'elezione dei nuovi vicari generali, eletti secondo la norma del 1569<sup>15</sup>. Il capitolo della vicaria di S. Pietro Martire elesse, già nel 1570, una persona gradita al Papa: il « lombardo » Domenico da Imola che, per volontà di Pio V, teneva per due bienni successivi (1568-1572) il priorato di Bosco e, per la fiducia del capitolo elettivo, anche la presidenza della vicaria di S. Pietro Martire<sup>16</sup>; forse in seguito alle dimissioni di Domenico, richieste dalla incompatibilità pratica dei due uffici, nel 1571 si elesse di nuovo un « lombardo », Valentino da Ventimiglia<sup>17</sup>; anzi, per affrettare il ritorno alla normalità con una riforma più rapida, i capitolari della vicaria chiesero l'annessione dei loro conventi alla provincia Utriusque Lombardiae<sup>18</sup>. I tempi non erano ancora maturi per compiere un simile passo. Ad ogni modo, lo storico costata un ritmo più rapido nella riforma, perché si ha premura di diventare di nuovo provincia. Così la vicaria di S. Domenico che aveva un numero esiguo di conventi, acquista i diritti di provincia già nel 1580<sup>19</sup>; nel 1600 cessa d'esistere, assorbita

<sup>15</sup> V. sopra, note 1-2.

<sup>16</sup> V. sopra, note 8-9. G. F. P. Dalla Valle, *Catalogo de Religiosi Figli del Convento del Bosco* (ms nell'arch. del convento di Chieri), pag. 8 e 9, sa che Domenico da Imola venne istituito priore di Bosco per volontà di Pio V, la prima volta dal provinciale Innocenzo Morandi da Modena il 24 aprile 1568 e la seconda volta dal vic. gen. dell'Ordine Serafino Cavalli l'11 marzo 1570; ma del vicariato di Domenico non sa nulla. Purtroppo non possiamo controllare le fonti del Villa secondo cui Domenico venne eletto vicario nel 1570, nè ci rivela il Villa dove abbia trovato la notizia da lui riportata nella sua « Storia del convento di S. Domenico di Chieri », ad annum 1570 (« per la Contribuzione dedi Rdo Patri F. Dominico Priori Apostolico Florenos... etc. ») che gli permette di affermare che lo stesso religioso ebbe contemporaneamente il priorato di Bosco e il vicariato di S. Pietro Martire. È però sicuro — almeno secondo la cronologia dei vicari generali, stabilita dal Villa — che l'anno 1570 doveva essere anno di elezione di un nuovo vic. gen., ed è non meno sicuro (MOPH X. 123) che nel 1571 si procedette ad una nuova elezione.

<sup>17</sup> V. sopra, nota 2.

<sup>18</sup> MOPH X, 133.

<sup>19</sup> Ivi, 209.

dalla riformata provincia romana, la vicaria romana<sup>20</sup>; e, dopo averlo già ripetutamente chiesto<sup>21</sup>, la vicaria di S. Pietro Martire viene trasformata nell'omonima provincia, approvata dal cap. gen. del 1601<sup>22</sup>; il medesimo cap. gen. approva anche la mutazione della congregazione abruzzese nella provincia di S. Caterina da Siena<sup>23</sup>.

Se dunque poco dopo il 1600 i conventuali italiani erano riformati tutti o quasi tutti<sup>24</sup>, era merito di S. Pio V, dei capitolari del 1569 e dei maestri generali la cui serie comincia con Vincenzo Giustiniani; e in ciò ebbe non piccola parte l'osservanza del decreto che abbiamo presentato agli studiosi di storia domenicana.

---

<sup>20</sup> Walz, *Compendium hist. Ord. Praed.*, 1948, pag. 385.

<sup>21</sup> Cfr. cap. gen. 1580, 1589, 1592 e 1600 (MOPH X, 204, 293, 335, 385).

<sup>22</sup> MOPH XI, 8; cfr. X, 385.

<sup>23</sup> MOPH XI, 8.

<sup>24</sup> Diciamo « o quasi tutti », perchè non vogliamo pronunciarci sulle riforme attuate durante i sec. XVII-XVIII dalle congregazioni di S. Sabina, del B. Giacomo Salomoni, di S. Marco di Firenze, di S. Maria di Sanità e di S. Marco dei Cavoti.